Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 11 agosto 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1967, n. **667.**

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1967, n. 466, concernente proroga degli adempimenti previsti dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **668.**

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

E' attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I limiti di somma previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, sono elevati, rispettivamente, di trenta e di dieci volte.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabiliti dal precedente comma e per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di amministrazione sono adottati dal direttore generale medesimo, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 3.

Il limite di competenza del direttore generale per la erogazione di premi eccezionali al personale ai sensi dell'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, è raddoppiato.

Art. 3.

E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del direttore generale.

Il Comitato è presieduto dal direttore generale ed è composto dai vice direttori generali e dai direttori dei Servizi. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo nominato dal direttore generale.

Il parere del Comitato tecnico amministrativo è obbligatorio:

a) sui provvedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente;

b) sulla valutazione delle necessità dei vari servizi ai fini della utilizzazione dei fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli di interesse comune a più di un servizio;

c) sui provvedimenti che implichino il coordinamento della attività di più di due servizi per la esecuzione dei programmi di lavori e provviste per l'aumento patrimoniale, per la manutenzione e per i rinnovamenti delle linee e dei mezzi di esercizio.

Il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altro affare che gli sia sottoposto dal direttore generale.

Art. 4.

Il Comitato tecnico-amministrativo è convocato normalmente almeno una volta al mese.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per l'esame delle questioni indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione del direttore del Servizio ragioneria o, in caso di assenza, del suo sostituto.

Art. 5.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può delegare parte delle sue competenze ai vice direttori generali, ai direttori dei servizi e ai direttori compartimentali, nonchè, in casi particolari, ad altri funzionari dell'Azienda.

Le attribuzioni dei direttori dei servizi, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Azienda ferroviaria, stabilite dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, saranno rideterminate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge al fine di attuare un più ampio decentramento delle competenze e lo snellimento delle procedure.

Nell'attuazione del precedente comma saranno adeguatamente aumentati i limiti di somma stabiliti alla competenza contrattuale e finanziaria dei predetti organi; inoltre — compatibilmente con le leggi in vigore e relativamente a questioni delle quali non si ritenga essenziale, per superiori esigenze di direzione e coordinamento aziendale, riservare la trattazione diretta ad altre autorità centrali — saranno decentrate ai già citati organi nuove attribuzioni che ne rafforzino i poteri di dirigenza e le relative responsabilità, in modo, altresì, da consentire una più diretta e immediata valutazione delle esigenze locali o settoriali e un loro più sollecito soddisfacimento anche per quanto riguarda il personale, nonchè la eliminazione di non necessarie formalità procedurali.

Art. 6.

Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore generale e dei vice direttori generali provenienti dai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è lo stesso previsto dall'allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni per i direttori centrali di prima classe di detta Azienda.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica ».

Art. 8.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« *c*) aver tenuto buona condotta risultante da documenti ufficiali ».

Art. 9.

L'articolo 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato.

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Possono, altresì, essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato — organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — che abbiano superato i corsi in esse previsti, purchè vi siano stati ammessi previo pubblico concorso ».

Art. 11.

Il numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, — modificato dall'articolo 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 — è sostituito dal seguente:

« 3) il programma degli esami, quando il concorso si svolga per esami, per esami e titoli o per titoli ed esami ».

Art. 12.

I primi due commi dell'articolo 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« I concorsi possono svolgersi per soli esami, per esami e per titoli, per titoli ed esami, o per soli titoli.

Gli esami possono consistere in uno o più dei seguenti tipi di prova: scritta, orale, pratica, attitudinale.

Il tipo delle prove d'esame e il numero di esse verranno stabiliti nei singoli bandi di concorso ».

Art. 13.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza ».

Art. 15.

L'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il personale ha l'obbligo di risiedere nella località ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui è assegnato. Tuttavia, ove ciò sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, è consentito che la residenza sia fissata in località viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso.

Il personale è, altresì, obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti ».

Art. 16.

Dopo il primo comma dell'articolo 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti:

« Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di più dipendenti da o per la stessa località, dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento è disposto secondo l'ordine delle graduatorie.

Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle località di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, nè ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'articolo 80 della presente legge ».

Art. 17.

All'articolo 65 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il giudizio di qualificazione attribuito al dipendente si intende confermato per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni, se l'Azienda, d'ufficio, non modifichi il giudizio o se il dipendente non abbia chiesto una nuova valutazione ai fini della qualificazione.

Il termine entro il quale il dipendente può chiedere la revisione del giudizio è fissato al 30 giugno di ciascun anno. L'Azienda ha l'obbligo di pronunciarsi entro il 30 settembre successivo ».

Art. 18.

L'articolo 69 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione determina i criteri e le modalità per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle note di qualificazione e ne stabilisce i modelli ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal precedente articolo 65 la nota di qualificazione è comunicata al dipendente entro il 30 settembre di ciascun anno ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 72 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato.

Art. 21.

Dopo il terzo comma dell'articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti:

« Ai fini degli scrutini da parte delle Commissioni centrali, il Consiglio di amministrazione determina di volta in volta il numero dei dipendenti da ammettere allo scrutinio medesimo, tenendo conto della qualifica di avanzamento, del numero dei candidati e del presumibile numero dei posti disponibili.

La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata anche se, al momento in cui il Consiglio delibera, non esiste nella qualifica da conferire alcun posto disponibile.

Il numero totale degli scrutinandi viene ripartito tra le graduatorie locali in proporzione diretta al numero dei dipendenti compresi in ciascuna graduatoria locale. Le frazioni superiori a 0,5 si arrotondano per eccesso. In ogni caso deve essere sottoposto allo scrutinio della Commissione centrale almeno un candidato di ciascuna graduatoria locale.

I dipendenti da sottoporre allo scrutinio delle Commissioni centrali sono quelli compresi, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria locale, nel numero determinato a norma del comma precedente ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 77 sopra indicato è aggiunto il comma seguente:

« Il provvedimento di promozione non ha effetto nei confronti del dipendente che nel termine fissato dall'Azienda non abbia assunto le funzioni proprie della nuova qualifica nel posto assegnatogli. In nessun caso tale termine può essere superiore a tre mesi dalla data in cui potrebbe avere decorrenza la promozione stessa. L'Azienda può derogare a tale vincolo solo per qualifiche per le quali sussista soprannumero ».

Art. 22.

Il secondo comma dell'art. 78 dela legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni centrali e delle Commissioni locali di avanzamento sono stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Di ogni Commissione di avanzamento fanno parte tre rappresentanti del personale. Essi sono nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Per ogni Commissione le organizzazioni sindacali designano un rappresentante per ciascuna delle

categorie del personale di cui all'articolo 1 della presente legge in relazione alla competenza di scrutinio delle singole Commissioni.

La rappresentatività delle organizzazioni è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Alle sedute delle Commissioni partecipano soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria dei dipendenti sottoposti a scrutinio.

I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;

c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata.

Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano dipendenti dello scrutinando tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che siano dipendenti dello scrutinando devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza ».

Art. 23.

Delle Commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dall'Azienda in applicazione di leggi speciali, per passaggi da una ad altra categoria o da uno ad altro gruppo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati ciascuno dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il primo comma dell'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

« Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di prima classe o direttore centrale, che lo presiede, di sette funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore, nonchè di tre rappresentanti del personale per ciascuna delle categorie di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, scelti dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. Ciascuna organizzazione sindacale indica all'uopo non più di tre nominativi per ciascuna categoria di personale.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;

c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata.

Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza ».

Art. 25.

Alle sedute del Comitato di esercizio, di cui al regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 984, quando siano trattate questioni che interessino direttamente o indirettamente il personale, partecipano anche rappresentanti del personale. Essi sono nominati in numero di tre con le modalità indicate al precedente articolo 23.

Art. 26.

Il terzo comma dell'articolo 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici, tra i quali il direttore del servizio sanitario o un suo delegato ».

Art. 27.

In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici e degli impianti necessarie in relazione all'attuazione del piano decennale di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, e limitatamente al periodo di validità del piano stesso, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facoltà, nell'ambito di ognuna delle singole categorie previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1958, n. 425, di effettuare spostamenti di posti da una pianta organica all'altra, anche relativamente a qualifiche di diverso livello gerarchico, eccetto che per le qualifiche di direttore centrale e direttore centrale di prima classe ed equiparate.

Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna categoria e nel limite complessivo della relativa spesa.

Art. 28.

Il quantitativo di personale fisicamente inidoneo comunque conservato in servizio ai sensi degli articoli 49 e 197, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ivi compreso quello collocato per tale titolo in disponibilità, è conteggiato sulle percentuali previste dalle leggi che regolano il collocamento obbligatorio al lavoro di particolari categorie di cittadini.

Art. 29.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttività.

L'importo relativo sarà pari al 50 per cento, per i primi tre anni, e al 40 per cento, per i tre anni successivi, della somma pari all'onere che sarebbe derivato all'Azienda in ciascun anno se il rapporto fra l'entità del traffico e la quantità del personale fosse rimasto uguale a quello verificatosi nel 1965.

La valutazione di tali rapporti, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Per gli anni successivi la misura percentuale dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, entro il limite massimo del 40 per cento di cui al secondo comma, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Art. 30.

A partire dal 1° luglio 1968 e non oltre il 30 giugno 1970 saranno gradualmente inquadrati in distinti gruppi del personale ferroviario dell'esercizio, con specifiche qualifiche da istituirsi:

1) gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;

2) i coadiutori degli assuntori, esclusi i loro sostituti, di cui al secondo comma dell'articolo 23 della suddetta legge;

3) gli incaricati che alla data del 1° maggio 1967 risultano convenzionati per i servizi indicati nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e che abbiano prestato, alla data del 1° maggio 1967, almeno un anno di continuativo servizio o almeno 500 giornate di effettivo servizio nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967.

Vengono, altresì, inquadrati gli aspiranti assuntori iscritti agli albi compartimentali alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data del 30 giugno 1972 abbiano avuto il conferimento formale dello incarico di assuntore ed acquisiscano titolo all'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale degli assuntori, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418.

I requisiti generali per l'ammissione in impiego, le modalità, le condizioni dell'inquadramento ed il relativo trattamento, nonchè le variazioni d'organico eventualmente occorrenti ed il trattamento di coloro che non potranno ottenere l'inquadramento secondo il disposto del presente articolo e che non siano utilizzati secondo quanto previsto nel successivo articolo 31, saranno stabiliti con successiva legge.

Dal 1° luglio 1971 è abrogata la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

Art. 31.

Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le norme contenute nell'articolo 26 della medesima legge.

Gli incarichi vengono affidati agli aspiranti assuntori che ne facciano richiesta, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo attualmente esistente.

Uguale facoltà è data, nell'ordine, agli assuntori, incaricati e coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 30 per essere inquadrati.

In caso di concorrenza di richieste per lo stesso incarico, la precedenza spetta agli assuntori, incaricati e coadiutori.

Art. 32.

Per provvedere alle esigenze di personale di manovalanza, nelle more degli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 30 e 31, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire concorsi compartimentali per posti di manovale riservati agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui allo articolo 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. I concorsi si svolgeranno a mezzo di prove pratiche volte particolarmente ad accertare l'idoneità professionale dei candidati.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è, altresì, autorizzata a bandire i concorsi speciali previsti dall'articolo 7 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, per le qualifiche di capo stazione, capo gestione ed assistente di stazione, destinando ai vincitori tutti i posti annualmente disponibili, fino ad esaurimento delle graduatorie formulate a conclusione dei relativi concorsi. Nei confronti degli assuntori che passano nei ruoli del personale ferroviario trova applicazione l'articolo 22 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 33.

Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono estese a coloro che alla data del 30 giugno 1966, abbiano maturato nell'ultimo triennio il periodo di 360 giornate di effettiva utilizzazione e che a tale data risultino ancora utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorsi speciali di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, saranno banditi per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più ammessa alcuna forma di utilizzazione di personale non di ruolo, neanche a titolo del tutto precario e transitorio, escluso quello previsto nel primo comma del presente articolo, che sarà trattenuto fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma precedente.

Art. 34.

Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente articolo 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale non direttamente legato a intensificazione anche qualitativa, delle prestazioni del medesimo, fermo restando il principio che anche il beneficio di queste innovazioni deve estendersi anche al personale oltre che migliorare le risultanze aziendali. La valutazione della quantità di personale si riferisce alle effettive prestazioni di servizio.

Art. 35.

La gestione viveri « La Provvida », di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, cesserà la propria attività entro il secondo esercizio successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Alla chiusura dei negozi sarà provveduto gradualmente entro il termine suddetto.

Con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di gestione dei negozi, gli organi di amministrazione e di controllo della gestione cessano dalle rispettive funzioni.

Art. 36.

Le merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi saranno trasferite, per la vendita, alla Gestione dei magazzini della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Contemporaneamente, il fondo di dotazione dei magazzini predetti sarà reintegrato delle somme destinate, ai sensi dei regi decreti-legge 5 marzo 1925, n. 342, e 3 giugno 1926, n. 989, all'acquisto di generi di pertinenza della Gestione viveri « La Provvida ».

Art. 37.

Le rimanenti attività saranno liquidate a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale destinerà i ricavi conseguiti all'estinzione delle passività e alla copertura dei disavanzi di esercizio in sospeso della Gestione viveri « La Provvida ».

Art. 38.

Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio in cui saranno state ultimate le operazioni di cui allo articolo 37 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presenterà al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e al Ministro per il tesoro il rendiconto delle operazioni medesime.

Art. 39.

Nella vendita delle merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi e nella liquidazione delle rimanenti attività sarà data la preferenza, a parità di condizioni, alle istituzioni dell'Opera di previdenza per il personale ferroviario e alle organizzazioni cooperativistiche costituite in seno al personale ferroviario.

Art. 40.

Per il perseguimento delle finalità del Dopolavoro ferroviario — istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 — viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

a) contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, rivalutati di 75 volte;

b) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;

c) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci, nella misura che sarà fissata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto;

d) altri proventi derivanti da attività turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Art. 41.

La Commissione centrale del Dopolavoro ferroviario di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, numero 562, è composta da 15 membri, di cui 9 nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e 6 eletti in rappresentanza dei soci dai componenti dei Consigli direttivi dei dopolavoro ferroviari con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione e le funzioni degli organi direttivi e consultivi che al centro e alla periferia sovrintendono alle istituzioni del Dopolavoro ferroviario. Le norme stesse stabiliranno le modalità di nomina dei membri dei predetti organi.

Art. 42.

Le entrate e le spese del fondo di cui all'articolo 40, sono iscritte al paragrafo 12 delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, ai capitoli 1093 di entrata e 1097 di spesa.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 43.

Il fondo di cui all'articolo 40 viene gestito dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e per la aviazione civile.

Art. 44.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, le seguenti agevolazioni:

concessione in uso gratuito di locali, terreni e materiali d'esercizio, in quanto disponibili e di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalità;

eventuali prestazioni di personale occorrenti per a regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche;

altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

Le suddette agevolazioni saranno concesse con le modalità e condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Art. 45.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi d'investimenti patrimoniali lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici o delle relative attrezzature.

La relativa spesa dovrà essere recuperata dalla stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi di cui al precedente articolo 40, mediante quote annuali di solo capitale in un periodo non superiore a 15 anni.

Art. 46.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad alienare i beni ricevuti in dotazione e quelli acquisiti durante la sua gestione, compresi i terreni e gli immobili delle linee soppresse all'esercizio ferroviario e quelli resi disponibili a seguito di modifiche degli impianti.

Le somme derivanti dalle alienazioni di cui al precedente comma saranno utilizzate per nuovi investimenti patrimoniali, salve diverse destinazioni stabilite da specifiche leggi.

Art. 47.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 48.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 605, è sostituito dal seguente:

« Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Art. 49.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n. 605, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ».

Art. 50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PIERACCINI — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 luglio 1967, n. **669**.

Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto delle altre confessioni religiose di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

Art. 2.

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati ai precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 3.

I sacerdoti nonché i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'I.N.A.M.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata di anno in anno, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

Art. 4.

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i

ministri di culto delle altre confessioni, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonché dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi.

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto « Fides », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, nonchè di altri enti che provvedano all'assistenza per i ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 6

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in sei rate bimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera *a*), potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sono soppressi il punto *e*) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto *e*) dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensonati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatesi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere *a*), *b*) e *c*) è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Art. 8.

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7, si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 90° giorno dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1967, n. 670.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Luigi Ripamonti », con sede in Como.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Luigi Ripamonti », con sede in Como, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. **671**.

Estinzione della Fondazione scolastica « Premio Giuseppe Bonito », con sede in Avellino.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Premio Giuseppe Bonito » presso il Liceo classico « Colletta » di Avellino, viene dichiarata estinta ed il patrimonio devoluto alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio « Colletta » di Avellino, per la confluenza in un fondo da destinare a premi di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **672**.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro ad acquistare alcuni immobili.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Banca Nazionale del Lavoro viene autorizzato ad acquistare, dall'Istituto romano di beni stabili, S.p.A., con sede in Roma, per il complessivo prezzo di L. 942.000.000 i seguenti immobili siti in Milano: *a*) fabbricato da cielo a terra, costituito da due piani scantinati, seminterrato e nove piani fuori terra, ad uso abitazioni facente parte del condominio di via Foppa n. 7; *b*) trentasette box per autorimessa siti al secondo piano scantinato sempre del fabbricato in condominio di via V. Foppa n. 7; *c*) due locali siti al primo piano scantinato ancora dell'edificio in condominio di via Vincenzo Foppa n. 7, contraddistinti con i numeri 138 e 139.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **673**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Villa Favard », con sede in Firenze.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione « Villa Favard », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1967, n. **674**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una eredità.

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signorina Ada Boncinelli, consistente in beni mobili ed immobili, dedotti alcuni legati, del valore complessivo di L. 60.000.000 circa, come da testamento olografo datato 26 novembre 1961 a rogito dott. Antonino Piazza, notaio dei distretti notarili di Firenze e Pistoia, con il n. 23645 di repertorio e registrato a Firenze il 25 giugno 1964 al n. 15649, mod. 71-M. Con lo stesso decreto, inoltre, la Fondazione « La Gemma », con sede presso l'Università di Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1967, n. **675**.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia « Glaudo Pietro e Maddalena », con sede in Rueglio (Torino).

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia « Glaudo Pietro e Maddalena », con sede in Rueglio (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212 foglio n. 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1967.

Nomina del direttore generale e del provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 maggio 1967 il dott. Corrado D'Alessandro, cessando dalla carica di provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana, è nominato direttore generale.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data l'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dottor Vittorio De Sanctis è nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze, con lo stipendio di L. 4.458.000 annue lorde.

Art. 3.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coeff. 900 dell'Amministrazione centrale e del Genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente di tredici e ventuno unità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1967
Registro n. 17, foglio n. 16

(8230)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 1967.

Estensione ai connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica delle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319 « Disposizioni sulla assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano »;

Vista la legge 10 novembre 1964, n. 1225, « Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani » che prevede la sua applicabilità ad altri Paesi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza dello stato di necessità di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, nei riguardi dei connazionali rimpatriati dopo il 20 maggio 1967 o che rimpatrieranno dai seguenti Paesi: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8687)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1967.

Aggiornamento della tabella di raggruppamento dei nuclidi radioattivi, allegata al decreto ministeriale 27 luglio 1966, concernente le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive, nonchè la determinazione dei valori delle quantità totali di radioattività ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia atomica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, concernente modifiche e integrazioni alla citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 14 novembre 1966, con il quale sono state fissate le modalità relative alla denunzia di detenzione e alla tenuta della contabilità delle materie radioattive, e sono state inoltre determinati, per ciascun gruppo di radionuclidi di cui alla tabella allegata al decreto stesso, i valori di quantità totale di radioattività ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

Vista la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica in data 27 ottobre 1966, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 216 del 26 novembre 1966, con la quale sono state modificate le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori e sono state apportate modifiche alla tabella contenente i raggruppamenti dei principali nuclidi radioattivi in relazione alla radiotossicità;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi allegata al citato decreto ministeriale 27 luglio 1966, in base a quella allegata alla citata nuova direttiva;

Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella contenente il raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sostituisce — agli effetti

dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e degli articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 — la tabella allegata al decreto ministeriale 27 luglio 1966, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Nuova « Tabella di raggruppamento dei principali nuclidi radioattivi in relazione alla radiotossicità »

(*relativa al decreto del 27 luglio* 1966, Gazzetta Ufficiale *del* 14 *novembre* 1966, *n.* 285).

Gruppo I — Nuclidi di radiotossicità molto elevata:

Attinio 227 (Ac^{227}); Americio 241 (Am^{241}); Americio 242m (Am^{242m}); Americio 243 (Am^{243}); Californio 249 (Cf^{249}); Californio 250 (Cf^{250}); Californio 251 (Cf^{251}); Californio 252 (Cf^{252}); Californio 254 (Cf^{254}); Curio 242 (Cm^{242}); Curio 243 (Cm^{243}); Curio 244 (Cm^{244}); Curio 245 (Cm^{245}); Curio 246 (Cm^{246}); Curio 248 (Cm^{248}); Einstenio 254 (Es^{254}); Einstenio 255 (Es^{255}); Nettunio 237 (Np^{237}); Protoattinio 231 (Pa^{231}); Piombo 210 (Pb^{210}); Polonio 210 (Po^{210}); Plutonio 238 (Pu^{238}); Plutonio 239 (Pu^{239}); Plutonio 240 (Pu^{240}); Plutonio 241 (Pu^{241}); Plutonio 242 (Pu^{242}); Radio 223 (Ra^{223}); Radio 226 (Ra^{226}); Radio 228 (Ra^{228}); Torio 227 (Th^{227}); Torio 228 (Th^{228}); Torio 230 (Th^{230}); Uranio 230 (U^{230}); Uranio 232 (U^{232}); Uranio 233 (U^{233}); Uranio 234 (U^{234});

Gruppo II — Nuclidi di radiotossicità elevata:

Attinio 228 (Ac^{228}); Argento 110m (Ag^{110m}); Americio 242 (Am^{242}); Astato 211 (At^{211}); Bario 140 (Ba^{140}); Bismuto 207 (Bi^{207}); Bismuto 210 (Bi^{210}); Berchelio 249 (Bk^{249}); Calcio 45 (Ca^{45}); Cadmio 115m (Cd^{115m}); Cerio 144 (Ce^{144}); Californio 253 (Cf^{253}); Cloro 36 (Cl^{36}); Curio 247 (Cm^{247}); Cobalto 56 (Co^{56}); Cobalto 60 (Co^{60}); Cesio 134 (Cs^{134}); Cesio 137 (Cs^{137}); Einstenio 253 (Es^{253}); Einstenio 254m (Es^{254m}); Europio 152 (Eu^{152} 13 anni); Europio 154 (Eu^{154}); Fermio 255 (Fm^{255}); Fermio 256 (Fm^{256}); Afnio 181 (Hf^{181}); Iodio 124 (I^{124}); Iodio 126 (I^{126}); Iodio 131 (I^{131}); Iodio 133 (I^{133}); Indio 114m (In^{114m}); Iridio 192 (Ir^{192}); Manganese 54 (Mn^{54}); Sodio 22 (Na^{22}); Protoattinio 230 (Pa^{230}); Piombo 212 (Pb^{212}); Plutonio 244 (Pu^{244}); Radio 224 (Ra^{224}); Rutenio 106 (Ru^{106}); Antimonio 124 (Sb^{124}); Antimonio 125 (Sb^{125}); Scandio 46 (Sc^{46}); Stronzio 89 (Sr^{89}); Stronzio 90 (Sr^{90}); Tantalio 182 (Ta^{182}); Terbio 160 (Tb^{160}); Tellurio 127m (Te^{127m}); Tellurio 129m (Te^{129m}); Torio 234 (Th^{234}); Tallio 204 (Tl^{204}); Tulio 170 (Tm^{170}); Uranio 236 (U^{236}); Yttrio 91 (Y^{91}); Zirconio 95 (Zr^{95});

Gruppo III — Nuclidi di radiotossicità moderata:

Argon 41 (A^{41}); Argento 105 (Ag^{105}); Argento 111 (Ag^{111}); Americio 244 (Am^{244}); Arsenico 73 (As^{73}); Arsenico 74 (As^{74}); Arsenico 76 (As^{76}); Arsenico 77 (As^{77}); Oro 196 (Au^{196}); Oro 198 (Au^{198}); Oro 199 (Au^{199}); Bario 131 (Ba^{131}); Berillio 7 (Be^{7}); Bismuto 206 (Bi^{206}); Bismuto 212 (Bi^{212}); Berchelio 250 (Bk^{250}); Bromo 82 (Br^{82}); Carbonio 14 (C^{14}); Calcio 47 (Ca^{47}); Cadmio 109 (Cd^{109}); Cadmio 115 (Cd^{115}); Cerio 141 (Ce^{141}); Cerio 143 (Ce^{143}); Cloro 38 (Cl^{38}); Cobalto 57 (Co^{57}); Cobalto 58 (Co^{58}); Cromo 51 (Cr^{51}); Cesio 131 (Cs^{131}); *Cesio 136* (Cs^{136}); *Rame 64* (Cu^{64}); *Disprosio 165* (Dy^{165}); Disprosio 166 (Dy^{166}); Erbio 169 (Er^{169}); Erbio 171 (Er^{171}); Europio 152 (Eu^{152} 9 ore); Europio 155 (Eu^{155}); Fluoro 18 (F^{18}); Ferro 52 (Fe^{52}); Ferro 55 (Fe^{55}); Ferro 59 (Fe^{59}); Fermio 254 (Fm^{254}); Gallio 72 (Ga^{72}); Gadolinio 153 (Gd^{153}); Gadolinio 159 (Gd^{159}); Mercurio 197 (Hg^{197}); Mercurio 197m (Hg^{197m}); Mercurio 203 (Hg^{203}); Olmio 166 (Ho^{166}); Iodio 130 (I^{130}); Iodio 132 (I^{132}); Iodio 134 (I^{134}); Iodio 135 (I^{135}); Indio 115m (In^{115m}); Iridio 190 (Ir^{190}); Iridio 194 (Ir^{194}); Potassio 42 (K^{42}); Potassio 43 (K^{43}); Cripton 85m (Kr^{85m}); Cripton 87 (Kr^{87}); Lantanio 140 (La^{140}); Lutezio 177 (Lu^{177}); Manganese 52 (Mn^{52}); Manganese 56 (Mn^{56}); Molibdeno 99 (Mo^{99}); *Sodio 24* (Na^{24}); *Niobio 93m* (Nb^{93m}); *Niobio 95* (Nb^{95}); Neodimio 147 (Nd^{147}); Neodimio 149 (Nd^{149}); Nichel 63 (Ni^{63}); Nichel 65 (Ni^{65}); Nettunio 239 (Np^{239}); Osmio 185 (Os^{185}); Osmio 191 (Os^{191}); Osmio 193 (Os^{193}); Fosforo 32 (P^{32}); Protoattinio 233 (Pa^{233}); Piombo 203 (Pb^{203}); Palladio 103 (Pd^{103}); Palladio 109 (Pd^{109}); Promezio 147 (Pm^{147}); Promezio 149 (Pm^{149}); Praseodimio 142 (Pr^{142}); Praseodimio 143 (Pr^{143}); Platino 191 (Pt^{191}); Platino 193 (Pt^{193}); Platino 197 (Pt^{197}); Plutonio 243 (Pu^{243}); Rubidio 86 (Rb^{86}); Renio 183 (Re^{183}); Renio 186 (Re^{186}); Renio 188 (Re^{188}); Rodio 105 (Rh^{105}); Radon 220 (Rn^{220}); Radon 222 (Rn^{222}); Rutenio 97 (Ru^{97}); Rutenio 103 (Ru^{103}); Rutenio 105 (Ru^{105}); Zolfo 35 (S^{35}); Antimonio 122 (Sb^{122}); Scandio 47 (Sc^{47}); Scandio 48 (Sc^{48}); Selenio 75 (Se^{75}); Silicio 31 (Si^{31}); Samario 151 (Sm^{151}); Samario 153 (Sm^{153}); Stagno 113 (Sn^{113}); Stagno 125 (Sn^{125}); Stronzio 85 (Sr^{85}); Stronzio 91 (Sr^{91}); Stronzio 92 (Sr^{92}); Tecnezio 96 (Tc^{96}); Tecnezio 97 (Tc^{97}); Tecnezio 97m (Tc^{97m}); Tecnezio 99 (Tc^{99}); Tellurio 125m (Te^{125m}); Tellurio 127 (Te^{127}); Tellurio 129 (Te^{129}); Tellurio 131m (Te^{131m}); Tellurio 132 (Te^{132}); *Torio 231* (Th^{231}); *Tallio 200* (Tl^{200}); *Tallio 201* (Tl^{201}); *Tallio 202* (Tl^{202}); Tulio 171 (Tm^{171}); Uranio 240 + Nettunio 240 ($U^{240} + Np^{240}$); Vanadio 48 (V^{48}); Tungsteno 181 (W^{181}); Tungsteno 185 (W^{185}); Tungsteno 187 (W^{187}); Xenon 135 (Xe^{135}); Yttrio 90 (Y^{90}); Yttrio 92 (Y^{92}); Yttrio 93 (Y^{93}); Itterbio 175 (Yb^{175}); Zinco 65 (Zn^{65}); Zinco 69m (Zn^{69m}); Zirconio 97 (Zr^{97});

Gruppo IV — Nuclidi di radiotossicità debole:

Argon 37 (A^{37}); Curio 249 (Cm^{249}); Cobalto 58m (Co^{58m}); Cesio 134m (Cs^{134m}); Cesio 135 (Cs^{135}); Germanio 71 (Ge^{71}); Idrogeno 3 (H^{3}); Iodio 129 (I^{129}); Indio 113m (In^{113m}); Indio 115 (In^{115}); *Cripton 85* (Kr^{85}); *Niobio 97* (Nb^{97}); Neodimio 144 (Nd^{144}); Nichel 59 (Ni^{59}); Ossigeno 15 (O^{15}); Osmio 191m (Os^{191m}); Platino 193m (Pt^{193m}); Platino 197m (Pt^{197m}); Rubidio 87 (Rb^{87}); Renio 187 (Re^{187}); Rodio 103m (Rh^{103m}); Samario 147 (Sm^{147}); Stronzio 85m (Sr^{85m}); Tecnezio 96m (Tc^{96m}); Tecnezio 99m (Tc^{99m}); Torio naturale (Th nat.); Torio 232 (Th^{232}); Uranio naturale (U nat.); Uranio 235 (U^{235}); Uranio impoverito; Uranio 238 (U^{238}); Xenon 131m (Xe^{131m}); Xenon 133 (Xe^{133}); Ittrio 91m (Y^{91m}); Zinco 69 (Zn^{69}); Zirconio 93 (Zr^{93}).

La lettera m, apposta a taluni simboli, indica: metastabile.

(8252)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Revoca del divieto temporaneo di introduzione in Italia dalla Repubblica federale tedesca, dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni fresche ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 dello stesso mese, con la quale venne disposto, per motivi di profilassi dell'afta epizootica, il divieto temporaneo di introduzione in Italia dalla Repubblica federale tedesca dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni;

Considerato l'attuale favorevole stato sanitario degli allevamenti della Repubblica federale tedesca nei riguardi dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 18 del 21 dello stesso mese, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(8706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,48
1 Dollaro canadese	579,175
1 Franco svizzero	143,842
1 Corona danese	89,815
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	120,89
1 Fiorino olandese	173,36
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,137
1 Lira sterlina	1736,125
1 Marco germanico	155,867
1 Scellino austriaco	24,163
1 Escudo Port.	21,675
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa mista agricola e di consumo « Lavoratori Colle di Fuori », con sede in Rocca Priora (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 luglio 1967, il rag. Carlo Amici è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa mista agricola e di consumo « Lavoratori Colle di Fuori », con sede in Rocca Priora (Roma), in sostituzione del rag. Pietro Chessa, dimissionario.

(8496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di « Montruglio » sita nei comuni di Mossano e Nanto (Vicenza).

Con decreto ministeriale 29 luglio 1967, i divieti di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposti con il decreto ministeriale 6 dicembre 1965, nella zona di « Montruglio », sita nei comuni di Mossano e Nanto, dell'estensione di ha. 163, sono revocati.

(8494)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° febbraio 1967-28 febbraio 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° febbraio 1967 al 5 febbraio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	2.463	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.480	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	10.371	zero	13.578	zero	8.032
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.371	zero	13.578	zero	8.032
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.521	zero	8.166	zero	4.198
	- di grano duro	39.437	17.587	30.454	15.058	33.877

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 6 febbraio 1967 al 12 febbraio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.463	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	12.480	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.371	zero	13.578	zero	8.032
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.371	zero	13.578	zero	8.032
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.521	zero	8.166	zero	4.198
	- di grano duro	39.437	17.587	30.454	13.702	33.877

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 13 febbraio 1967 al 19 febbraio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.463	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.302	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.371	zero	13.578	zero	8.032
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.371	zero	13.578	zero	8.032
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.521	zero	8.166	zero	3.456
	- di grano duro	39.437	17.587	30.454	13.702	33.877

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 20 febbraio 1967 al 26 febbraio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.463	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.302	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	10.371	zero	13.578	zero	8.032
11.01-B	Farina di frumento segalato	10.371	zero	13.578	zero	8.032
ex 11.01-C	Farina di segala	7.603	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	3.521	zero	8.166	zero	3.456
	- di grano duro	39.437	17.587	30.454	13.702	33.877

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 27 febbraio 1967 al 28 febbraio 1967

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	1.988	zero	zero	zero	1.951
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	11.302	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	9.709	zero	13.578	zero	7.428
11.01-B	Farina di frumento segalato	9.709	zero	13.578	zero	7.428
ex 11.01-C	Farina di segala	6.728	zero	8.282	zero	3.924
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	2.809	zero	8.166	zero	3.456
	- di grano duro	38.737	16.712	30.454	12.812	32.945

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° febbraio 1967-28 febbraio 1967, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1 lettere *a*), *b*) *e c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D D 4 perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-2-1967		Giorno 2-2-1967		Giorno 3-2-1967		Giorni 4/6-2-1967		Giorno 7-2-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563
ex 10.01	Grano duro	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201
10.02	Segala	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607	21.294	20.607	21.794	21.107
10.03	Orzo	2.788	2.101	2.788	2.101	5.256	4.569	5.256	4.569	5.256	4.569
10.04	Avena	6.175	5.488	6.175	5.488	6.175	5.488	6.175	5.488	7.363	6.676
10.05	Granturco (*mais*)	2.519 (*a*)	1.832 (*a*)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	5.681	4.994	5.681	4.994	5.681	4.994	5.681	4.994	4.744	4.057
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	50.489	42.677	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	50.489	42.677	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
ex 11.01-C	Farina di segala	33.221	25.409	34.009	26.197	34.009	26.197	34.009	26.197	34.534	26.722
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	47.008	39.196	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390
	- di grano duro	77.930	70.118	77.930	70.118	77.930	70.118	77.930	70.118	78.417	70.605

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente *tariffa doganale*.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 8-2-1967		Giorno 9-2-1967		Giorno 10-2-1967		Giorni 11/13-2-1967		Giorno 14-2-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563
ex 10.01	Grano duro	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201	48.888	48.201
10.02	Segala	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.200	20.513
10.03	Orzo	5.256	4.569	5.256	4.569	4.475	3.788	4.475	3.788	3.663	2.976
10.04	Avena	7.363	6.676	7.363	6.676	7.363	6.676	7.363	6.676	6.425	5.738
10.05	Granturco (mais)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)	3.081 (*a*)	2.394 (*a*)	3.581 (*a*)	2.894 (*a*)	3.581 (*a*)	2.894 (*a*)	3.581 (*a*)	2.894 (*a*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.744	4.057	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588
ex 10.07-B	Sorgo e durra	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857	5.544	4.857
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
ex 11.01-C	Farina di segala	34.534	26.722	34.534	26.722	34.534	26.722	34.534	26.722	33.703	25.891
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390
	- di grano duro	78.417	70.605	78.417	70.605	78.417	70.605	78.417	70.605	78.417	70.605

(*a*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 15-2-1967		Giorno 16-2-1967		Giorno 17-2-1967		Giorni 18/20-2-1967		Giorno 21-2-1917	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terz	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563
ex 10.01	Grano duro	49.513	48.826	49.513	48.826	49.513	48.826	49.513	48.826	49.513	48.826
10.02	Segala	21.200	20.513	22.169	21.482	22.169	21.482	22.169	21.482	22.169	21.482
10.03	Orzo	3.663	2.976	3.663	2.976	3.663	2.976	5.069	4.382	5.069	4.382
10.04	Avena	7.206	6.519	7.675	6.988	7.675	6.988	8.144	7.457	8.144	7.457
10.05	Granturco (mais)	3.581 (a)	2.894 (a)	3.581 (a)	2.894 (a)	3.581 (a)	2.894 (a)	3.019 (a)	2.332 (a)	3.019 (a)	2.332 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588	4.275	3.588
ex 10.07-B	Sorgo e durra	6.013	5.326	6.013	5.326	6.013	5.326	5.231	4.544	4.325	3.638
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
ex 11.01-C	Farina di segala	33.703	25.891	35.059	27.247	35.059	27.247	34.534	26.722	34.534	26.722
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390
	- di grano duro	78.905	71.093	78.905	71.093	78.905	71.093	78.230	70.418	78.230	70.418

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 22-2-1967		Giorno 23-2-1967		Giorno 24-2-1967		Giorni 25/27-2-1967		Giorno 28-2-1967	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563	35.250	34.563
ex 10.01	Grano duro	49.513	48.826	49.513	48.826	49.513	48.826	48.575	47.888	48.575	47.888
10.02	Segala	22.169	21.482	22.169	21.482	21.669	20.982	21.669	20.982	21.669	20.982
10.03	Orzo	5.069	4.382	5.069	4.382	5.069	4.382	6.506	5.819	6.506	5.819
10.04	Avena	8.144	7.457	8.144	7.457	8.144	7.457	8.769	8.082	8.019	7.332
10.05	Granturco (mais)	3.019 (a)	2.332 (a)	3.019 (a)	2.332 (a)	3.019 (a)	2.332 (a)	3.019 (a)	2.332	3.394 (a)	2.707 (a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.806	3.119	3.806	3.119	3.806	3.119	2.556	1.869	2.556	1.869
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	5.075	4.388	3.981	3.294
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
11.01-B	Farina di frumento segalato	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927	49.739	41.927
ex 11.01-C	Farina di segala	34.534	26.722	34.534	26.722	34.534	26.722	34.534	26.722	34.534	26.722
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	- di grano tenero	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390	46.202	38.390
	- di grano duro	79.155	71.343	78.236	70.424	78.236	70.424	77.461	69.649	77.461	69.649

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(3560)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidnte della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di emissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Considerato che nella qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, tenuto conto delle riserve previste dalla vigente legislazione a favore degli invalidi e categorie assimilate e delle riserve previste nell'art. 9 della legge 15 giugno 1965, n. 703, possono essere conferiti numero cinquecentocinquantanove posti mediante concorso riservato, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, al personale diurnista assunto per effetto degli articoli 11 e 12 della legge citata.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquecentocinquantanove posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, riservato al personale diurnista assunto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età ai sensi dell'art. 13 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità, la data ed il luogo di nascita;

di essere stati assunti, tra il personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, in qualità di diurnisti, ai sensi dell'art. 11 o 12 della legge 15 giugno 1965, n. 703;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che intendano far valere, per i casi di parità di merito, titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 7.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli Affari Esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civile per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esetta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essère legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal Sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto alla preferenza nella nomina all'impiego

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, ecc., gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certficato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

l) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, numero 832, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte della prova orale nonchè di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale e quelle pratiche avranno luogo anch'esse in Roma.

Ai partecipanti al concorso non compete il trattamento di missione.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quella orale e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri documenti, del libretto ferroviario personale.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due pratiche.

Prove scritte:

Parte prima:

Componimento d'italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana;
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni elementari di statistica;
Ordinamento degli archivi.

Prove pratiche:

Prima:

Saggio di dattilografia.

Seconda:

Prova sull'uso di macchine alfanumeriche perforatrici di schede, ovvero di macchine elettrocontabili alfanumeriche con dispositivo di perforazione di banda.

Art. 12.

Prove orali e pratiche

Alla prova orale ed a quelle pratiche del concorso indetto col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale ed in ciascuna di quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita tra la somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili, ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966 n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria dei concorsi

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di guidizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo il trattamento più favorevole di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1967
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 287

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a numero cinquecentocinquantanove posti di operatore tecnico aggiunto in prova nella carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Dichiara di essere stato assunto tra il personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. . . (1) della legge 15 giugno 1965, n. 703, e di rivestire la qualifica di diurnista.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .

Dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . li . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Specificare l'articolo 11 o 12.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7739)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo, registro n. 5 Interno, foglio n. 361, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di ventisei tenenti medici di polizia in servizio permanente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo di polizia.

Componenti:

Scavo prof. Domenico, libero docente di patologia e clinica medica;

Di Matteo prof. Giorgio, libero docente di patologia e clinica chirurgica;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della Divisione F.A.P. della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Caramanica dott. Giacomo, colonnello medico di polizia.

Eserciterà le funzioni di segretario il capitano Caporale Felice, in servizio presso la Divisione F.A.P. della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 240

(8498)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 179 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1964;

Visti i successivi decreti n. 1174 in data 18 febbraio 1966 e n. 1297 in data 29 marzo 1967 con i quali venne costituita e modificata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 110 (protocollo 300.IX) in data 5 luglio 1967;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dottor Alfonso Alfano, consigliere di Prefettura;

Vista la designazione fatta dalla prefettura di Mantova con nota n. 1560/13.12 Div. Gab. in data 29 luglio 1967;

Decreta:

A modifica del decreto n. 1174 del 18 febbraio 1966, di cui in premessa il dott. Ruggiero Fusillo, direttore di sezione dei ruoli del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Mantova, sostituirà il dott. Alfonso Alfano quale componente la Commissione giudicatrice per il concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 31 luglio 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO.

(8504)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.